

Deliberazione del Consiglio regionale 10 maggio 2016, n. 141 – 16725

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con DCR 24 luglio 2009, n. 269 – 33786).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6 (Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Piemonte’ in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari) la quale interviene sull’articolo 30 prevedendo che il Regolamento interno del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, disciplini le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari;

considerata pertanto la necessità di modificare il Regolamento per adeguarlo ai nuovi principi statutari;

ritenuto, in particolare, di intervenire sull’articolo 23 del Regolamento prevedendo che ai lavori di ogni commissione possano partecipare, come uditori, un collaboratore per ciascun gruppo consiliare o gruppo misto;

ritenuto che lo stesso articolo disponga le regole di comportamento che i collaboratori devono tenere nel corso dei lavori delle commissioni nonché le modalità di eventuali richiami o sanzioni;

valutato inoltre opportuno, ai fini della pubblicità dei lavori delle commissioni, di introdurre, all’articolo 25 del Regolamento, che il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni, nonché il resoconto sommario del dibattito, venga pubblicato *on line* nel sito istituzionale del Consiglio regionale;

considerato infine, di esplicitare all’articolo 39, comma 1 del Regolamento, che il Presidente della Giunta regionale e l’assessore delegato possono farsi supportare nel corso delle sedute, previa autorizzazione del Presidente della commissione consiliare, da un funzionario della Giunta regionale e, in via eccezionale, da un esperto in materia che fornisca eventuali informazioni utili all’esame dei provvedimenti trattati;

visto l’articolo 48 dello Statuto il quale riconosce la qualità della normazione quale principio informatore dell’attività normativa;

rilevato altresì, che l’articolo 71, comma 1 dello Statuto introduce il principio della valutazione delle politiche quale modalità per esercitare appieno la funzione di controllo consiliare, intesa anche come controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali;

visto che l’articolo 46 del Regolamento, in attuazione degli articoli 48 e 71 dello Statuto, istituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e che a tale organismo paritetico è attribuita una funzione di promozione, approfondimento e divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa;

considerato che gli strumenti di qualità della normazione sono elementi imprescindibili della funzione legislativa e che la funzione di controllo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, è un suo corollario;

considerato inoltre, che la verifica sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche costituiscono innovativi strumenti per migliorare la qualità della legislazione nella fase discendente del processo decisionale;

constatata e confermata la rilevanza delle attività inerenti la qualità della normazione e la valutazione delle politiche per il rafforzamento del ruolo consiliare e della qualità normativa, nonché l'alta valenza istituzionale del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche;

ritenuto opportuno pertanto, modificare e integrare il capo VI del Regolamento rubricato "Qualità della Legislazione", al fine di potenziare la funzione di controllo consiliare e gli strumenti di qualità della normazione;

visto l'articolo 35, comma 4 dello Statuto che prevede la maggioranza assoluta dei suoi componenti per l'approvazione delle modifiche al Regolamento;

visto il capo X del Regolamento che disciplina i procedimenti di approvazione e modifica del Regolamento stesso

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

“Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio Regionale
(approvato con Deliberazione C.R. 269-33786 del 24 luglio 2009)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 23)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare, come uditori, un collaboratore per ciascun Gruppo consiliare o Gruppo misto. Ciascun Presidente del Gruppo comunica all’Ufficio di Presidenza i nominativi dei collaboratori designati a partecipare alle sedute di Commissione. Nel caso del Gruppo misto la comunicazione è sottoscritta da tutti i componenti.

6 ter. I collaboratori ammessi in Commissione si astengono da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione atta a turbare il regolare svolgimento dei lavori.

6 quater. Se il collaboratore viola quanto disposto al comma 6 ter, il Presidente della Commissione lo allontana dalla sede della discussione e, in caso di reiterazione della violazione, dà comunicazione all’Ufficio di Presidenza, il quale ha facoltà di sospendere o revocare la designazione del collaboratore a partecipare ai lavori della Commissione.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 25)

1. L’articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (*Segreteria, verbalizzazione*)

1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal funzionario segretario presente ed è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Tale verbale viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.”.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 39)

L’articolo 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (*Rapporti con la Giunta*)

1. La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta.

2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

3. Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore delegato possono farsi supportare nel corso delle sedute, previa autorizzazione del Presidente di Commissione, da un funzionario della Giunta regionale e, in via eccezionale, da un esperto in materia per fornire eventuali informazioni utili all’esame dei provvedimenti trattati.”.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 44)

1. L'articolo 44 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 44 (*Qualità della legislazione*)

1. I testi normativi regionali sono improntati ai principi di qualità della normazione di cui agli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto.
2. A tal fine, le Commissioni e il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46 assicurano il rispetto da parte dei testi normativi dei principi di cui al comma 1.
3. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti, le Commissioni e il Comitato di cui al comma 2 curano, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, che i testi normativi regionali si attengano ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione, nonché accertano l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Verificano, altresì, l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e l'immediata comprensione del contenuto della norma.”.

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 45)

1. L'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (*Clausole valutative e missioni valutative*)

1. Le clausole valutative e le missioni valutative sono strumenti di qualità sostanziale della normazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività informative che consentono l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, prevista dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto.
2. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge, inseriti negli interventi legislativi che presentano particolari elementi di interesse, utilizzati per avviare le attività di controllo sull'attuazione e sulla valutazione delle politiche. Tali articoli definiscono gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori, i tempi, le modalità e le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione.
3. Le missioni valutative sono iniziative di approfondimento che realizzano il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, svolte con modalità che assicurano la terzietà e la qualità scientifica. Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46 nomina al suo interno, con criterio paritario, due consiglieri per ciascuna missione che garantiscono la sua imparzialità.”.

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 46)

1. L'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 46 (*Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche*)

1. Il Presidente del Consiglio, entro 60 giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti, costituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche (di seguito Comitato), in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, quale organismo paritetico ad alta valenza istituzionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche.
2. Il Comitato è composto da sei consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi

consiliari. La scelta dei sei componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente del Consiglio convoca il Comitato per l'insediamento.

4. Il Comitato è presieduto a turno da uno dei suoi componenti per dieci mesi ciascuno e dura in carica per l'intera legislatura. Il componente del Comitato più anziano d'età lo presiede per i primi dieci mesi. Il termine decorre dalla data di insediamento del Comitato.

5. I turni di presidenza successivi al primo sono determinati secondo i criteri dell'alternanza tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione e quello dell'anzianità anagrafica.

6. Il Presidente del Comitato lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e cura i rapporti con gli altri organi regionali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il componente al quale spetta il turno di presidenza successivo, secondo i criteri di cui al comma 5.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 46 bis)

1. Dopo l'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“Art. 46 bis (*Funzionamento del Comitato*)

1. La natura del Comitato è paritetica. Il principio di pariteticità costituisce il criterio interpretativo guida per il suo funzionamento.

2. Il Comitato si riunisce in giorni della settimana prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza, secondo un calendario concordato con il Presidente del Comitato, di norma ogni quindici giorni e comunque secondo necessità. Le riunioni non possono aver luogo durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.

3. Il Comitato adotta procedure semplificate e delle sedute viene redatto un sintetico processo verbale.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti; il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. I componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.

5. Il Comitato ha facoltà di invitare alle riunioni soggetti esterni, facendone preventiva richiesta al Presidente del Consiglio.

6. A esclusione dell'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 40, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni.

7. Il Comitato, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita struttura interna di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 46 ter)

1. Dopo l'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“Art. 46 ter (*Competenze del Comitato*)

1. Il Comitato, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, svolge le sue funzioni per migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e per consentire l'esercizio della funzione di controllo.

2. Il Comitato individua le esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti la funzione di controllo di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto.
3. Le attività del Comitato sono definite di interesse per il Consiglio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera k). Il Comitato favorisce e cura la divulgazione di tali attività, nonché i processi partecipativi a esse connessi.
4. Il Presidente del Consiglio assegna al Comitato i progetti di legge che contengono al momento della presentazione norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali per l'esame e la proposta di eventuali modifiche.
5. Il Comitato formula proposte per l'inserimento nei provvedimenti legislativi di clausole valutative.
6. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato, inoltre:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative nei confronti delle Commissioni e del Consiglio e ne esamina gli esiti;
 - b) promuove e coordina l'effettuazione di missioni valutative, di iniziative e di collaborazioni anche interistituzionali inerenti lo studio e la divulgazione degli strumenti di qualità normativa;
 - c) formula osservazioni e sottopone alle Commissioni e al Consiglio gli interventi che ritiene utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla valutazione delle politiche;
 - d) su richiesta della Commissione consiliare competente, esprime pareri relativi alle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
 - e) chiede al Presidente del Consiglio di assegnare un progetto di legge alla Commissione consiliare competente per l'esame in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 30.
7. La richiesta di parere di cui al comma 6, lettera d), perviene al Comitato, unitamente agli atti utili all'istruttoria, non appena è delineato il testo per il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata istruttoria.
8. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dal ricevimento. Decorso tale termine la Commissione può comunque procedere.
9. Le proposte di cui ai commi 4 e 5 e il parere di cui al comma 6, lettera d), sono in ogni caso allegati al progetto di legge; se non accolti o disattesi dalla Commissione, la relazione di accompagnamento al Consiglio o, nel caso di un progetto di legge in sede legislativa, un apposito ordine del giorno, ne indicano le ragioni.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 82)

1. Il comma 3 dell'articolo 82 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 26 e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche ai sensi dell'articolo 46 ter. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.”.